



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. 293 LEGISLATURA N. IX

DE/GR/PSS Oggetto: L.R. 7/95, art. 30 - Calendario venatorio 2015/2016
O NC

Prot. Segr.
426

Martedì 5 maggio 2015, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, regolarmente convocata.

Sono presenti:

- | | |
|---------------------|------------|
| - GIAN MARIO SPACCA | Presidente |
| - PAOLA GIORGI | Assessore |
| - MAURA MALASPINA | Assessore |
| - LUIGI VIVENTI | Assessore |

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Gian Mario Spacca. Assiste alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Elisa Moroni.

Riferisce in qualità di relatore l'Assessore Paola Giorgi.

La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti.

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza

- alla struttura organizzativa: _____
- alla P.O. di spesa: _____
- al Presidente del Consiglio regionale
- alla redazione del Bollettino ufficiale

Il _____

L'INCARICATO

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente del Consiglio regionale il _____

prot. n. _____

L'INCARICATO

2



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: L.R. 7/95, art. 30 - CALENDARIO VENATORIO 2015/2016

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dalla P.F. Caccia dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, deliberare in merito;

VISTO il parere favorevole di cui all'art.16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20, sotto il profilo di legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della P.F. Caccia che contiene il parere favorevole, e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio politiche Sociali e Sport;

VISTO l'articolo 28 dello statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1,

DELIBERA

- di approvare l'allegato calendario venatorio, facente parte integrante e sostanziale della presente delibera, valevole per la stagione di caccia 2015/2016.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Elisa Moroni)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

(Gian Mario Spacca)



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Legge 11 febbraio 1992 n.157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" ;
- Legge regionale 5 gennaio 1995 n.7 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria" e successive modificazioni;
- Deliberazione amministrativa n.5 del 13 luglio 2010 "Criteri ed indirizzi per la pianificazione faunistico-venatoria 2010/2015";
- Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici", documento di carattere generale e di indirizzo prodotto dalla Commissione Europea nel Febbraio 2008 quale riferimento tecnico per la corretta applicazione della direttiva per quanto attiene l'attività venatoria;
- Documento "Key concepts of article 7(4) of Directive 79/409/EEC on period of reproduction and pre-nuptial migration of huntable bird species in the EU_Concetti fondamentali dell'articolo 7(4) della Direttiva CE 79/409 sul periodo di riproduzione e migrazione pre-nuziale delle specie di uccelli cacciabili nella UE" elaborato dal Comitato ORNIS, documento ufficialmente adottato dalla Commissione europea nel 2001 e rivisitato nel 2009 , che fornisce specie per specie e paese per paese, le date (decadi) di inizio e durata della riproduzione e di inizio della migrazione pre-nuziale;
- Documento ISPRA "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della Legge n.157/92, così come modificata dalla Legge Comunitaria 2009, art.42";
- Legge 4 giugno 2010, n. 96 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009.
- DGR n.1471 del 27 ottobre 2008 e DGR n.1036 del 22 giugno 2009 del 23 febbraio 2009 con cui sono state dettate misure di conservazione per la gestione della Zona di protezione speciale ai sensi delle Direttive 79/409/CEE e D.P.R. 357/97 e ss.mm.

L'art. 30 della legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria" dispone che entro il 15 giugno di ogni anno la Giunta regionale, sentito l'I.S.P.R.A. e l'OFR, approva il calendario venatorio regionale all'interno del quale devono essere individuati le specie cacciabili, i periodi di caccia, le giornate di caccia , i carnieri , l'ora legale di inizio e termine della giornata di caccia, i periodi e le modalità di addestramento dei cani da caccia.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Con nota prot. n. 0275953 del 20/04/2015 inviata all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) è stata trasmessa la proposta di calendario venatorio, per l'acquisizione del parere previsto dal comma 4 dell'art. 18, L. 157/92.

Con la stessa nota, la proposta di calendario venatorio 2015/2016 è stata inviata all'Osservatorio faunistico regionale (OFR).

L'ISPRA ha corrisposto con nota prot.n.17278 del 21/04/2015 assunta al protocollo della Giunta regionale con n.0278351 del 21/04/2015.

Il Responsabile dell'OFR ha corrisposto con nota del 24/04/2015 assunta al protocollo della Giunta regionale con ID n. 8464208 del 24/04/2015.

Nelle stesura del Calendario venatorio per la stagione 2015/2016 sono stati valutati i pareri espressi dall'ISPRA e dall'OFR, le leggi di settore, le Direttive europee, i documenti tecnici e scientifici in materia indicati nella "Normativa di riferimento", unitamente ad altre considerazioni che sostanziano con adeguata motivazione le scelte contenute nel presente atto.

In particolare:

- visto l'articolo 18 della legge 157/1992 e successive modifiche, che al comma 1, stabilisce i termini (terza domenica di settembre - 31 gennaio) entro i quali è possibile esercitare l'attività venatoria, associando a quattro gruppi di specie cacciabili i rispettivi periodi di caccia, e, al comma 2, attribuisce alle Regioni il potere di modificare i suddetti periodi attraverso l'anticipazione o la posticipazione rispettivamente dell'apertura e della chiusura della stagione venatoria, fermo restando che "I termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre ed il 31 gennaio dell'anno nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato..." per le singole specie;
- visto il comma 1 bis dell'art. 18 della legge 157/1992 e successive modifiche, che per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 42 della legge 96/2010, stabilisce che "*L'esercizio venatorio è vietato, per ogni singola specie: a) durante il ritorno al luogo di nidificazione; b) durante il periodo della nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli.*";
- considerato che i predetti periodi di caccia, anche dopo l'espresso recepimento della direttiva 2009/147/CE, per effetto delle modifiche introdotte all'art. 18 della legge 157/1992 dall'art. 42 della legge 96/2010, non sono stati modificati dal legislatore statale in quanto evidentemente ritenuti conformi alle previsioni della stessa direttiva 2009/147/CE;
- considerato che il calendario venatorio, ai sensi dell'art. 18 comma 4 della legge 157/1992 e successive modifiche, è di competenza delle Regioni, che lo emanano nel rispetto dei periodi di caccia di cui sopra;
- tenuto conto che la direttiva 2009/147/CE, così come in precedenza la direttiva 79/409/CEE, non indica date precise in merito alla stagione di caccia ma, lasciando agli Stati membri dell'Unione la definizione dei calendari venatori, si limita a stabilire che gli uccelli selvatici non possano essere cacciati durante la stagione riproduttiva e di dipendenza dei giovani dai genitori



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

e, limitatamente agli uccelli migratori, durante il ritorno ai luoghi di nidificazione (migrazione prenuziale o primaverile o "ripasso");

- considerato che l'art. 7 della direttiva n. 2009/147/CE, secondo cui «*In funzione del loro livello di popolazione, della distribuzione geografica e del tasso di riproduzione in tutta la Comunità le specie elencate nell'allegato II possono essere oggetto di atti di caccia nel quadro della legislazione nazionale*» ha trovato, per pacifico insegnamento della Corte Costituzionale, attuazione tramite l'art. 18 della legge n. 157 del 1992 che contempla appositi elenchi nei quali sono individuate le specie cacciabili, i relativi periodi in cui ne è autorizzato il prelievo venatorio, nonché i procedimenti diretti a consentire eventuali modifiche a tali previsioni. Ne consegue che lo stesso art. 18 garantisce, nel rispetto degli obblighi comunitari contenuti nella direttiva n. 2009/147/CE, standard minimi e uniformi di tutela della fauna sull'intero territorio nazionale (cfr., in tal senso, ex plurimis Corte Costituzionale sent. n. 233 del 2010);

- tenuto conto che l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) nella "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge 157/1992, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42", chiarisce che, a prescindere "*...dall'inizio dei movimenti di risalita verso i luoghi di nidificazione, la caccia agli uccelli migratori dovrebbe terminare alla metà della stagione invernale. Infatti, a parità di pressione venatoria, nella seconda metà dell'inverno la mortalità dovuta alla caccia tende ad essere progressivamente sempre più additiva rispetto alla mortalità naturale e non sostitutiva di questa, come può avvenire invece durante l'autunno e la prima parte dell'inverno. In altre parole se il prelievo si prolunga oltre la metà dell'inverno aumenta progressivamente la probabilità di sottrarre alla popolazione individui caratterizzati da una crescente speranza di sopravvivenza, i quali andranno a formare lo stock nidificante da cui dipende la conservazione e la produttività della popolazione stessa. Di fatto la caccia in periodo tardo invernale o addirittura all'inizio della primavera è controproducente anche per gli interessi dei cacciatori, i quali dovrebbero avere a cuore il mantenimento di popolazioni altamente produttive. Esiste evidentemente un certo margine di discrezionalità nel definire una data corrispondente alla metà dell'inverno, ma la scelta della parte finale del mese di gennaio appare ancora oggi un compromesso accettabile e questo limite è stato suggerito dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (oggi ISPRA) al legislatore nazionale in occasione della stesura della legge n. 157/92.*" (pag.4). La data estrema del 31 gennaio per la chiusura della stagione venatoria riguardante i migratori è peraltro adottata dalla maggior parte dei paesi europei e, al di fuori dell'Europa, da paesi che hanno un approccio tecnico alla gestione della caccia, come il Canada e gli Stati Uniti" (pag. 4);

- considerato, altresì, che la Regione può disporre con il calendario venatorio, sulla scorta di congrue motivazioni tecnico-scientifiche che tengano conto delle specificità ambientali che ne caratterizzano il territorio, periodi di caccia che, rispettosi del periodo massimo previsto per la stagione venatoria, dell'arco temporale massimo previsto per le singole specie di fauna selvatica cacciabili e degli altri principi stabiliti dalla legge 157/1992 (e quindi come tali conformi alla direttiva 2009/147/CE), si discostino anche da quelli suggeriti da autorevoli istituti di ricerca e consulenza sugli uccelli selvatici, nazionali ed internazionali;

- viste le indicazioni contenute nella "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della Legge 157/92, così come modificata dalla Legge Comunitaria 2009, art. 42", documento prodotto dall'ISPRA;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- visto il documento "Key concepts of article 7(4) of Directive 79/409/EEC on period of reproduction and pre-nuptial migration of huntable bird species in the EU. (Concetti fondamentali dell'articolo 7(4) della Direttiva CE 79/409 sul periodo di riproduzione e migrazione pre-nuziale delle specie di uccelli cacciabili nella UE)" elaborato dal Comitato ORNIS, documento ufficialmente adottato dalla Commissione europea nel 2001 e rivisitato nel 2009, che fornisce specie per specie e paese per paese, le date (decadi) di inizio e durata della riproduzione e di inizio della migrazione pre-nuziale;
- vista la "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici", documento di carattere generale e di indirizzo prodotto dalla Commissione Europea nel Febbraio 2008 quale riferimento tecnico per la corretta applicazione della direttiva per quanto attiene l'attività venatoria;
- considerato, inoltre, che in base ai sopra riferiti documenti, la sovrapposizione di una decade tra il periodo della caccia e il periodo della migrazione pre-nuziale è considerata una sovrapposizione "teorica" o "potenziale" (in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione) e quindi tale da ammettere l'attività venatoria, mentre la sovrapposizione per periodi superiori ad una decade farebbe cessare l'incertezza e quindi si tratterebbe di una sovrapposizione "reale";
- osservato al riguardo che se tali asserzioni fossero inoppugnabili, non si potrebbe comprendere come in diversi Stati membri si continuino a tollerare per alcune specie addirittura sovrapposizioni per più decadi. Emblematico, in tal senso, il caso del colombaccio (cfr. la "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" della Commissione europea);
- rilevato altresì che dubbi sussistono sul grado di precisione di tali dati, poiché le analisi delle sovrapposizioni sono effettuate a livello nazionale e nei singoli Stati membri la circostanza che le varie regioni siano poste su latitudini differenti, con correlate difformità climatiche, determina normalmente sostanziali oscillazioni temporali nell'inizio della migrazione pre-nuziale, circostanza questa che rende ammissibile un certo grado di flessibilità nella fissazione dei periodi di caccia;
- considerato che l'art. 7, comma 1, della legge 157/1992 qualifica l'ISPRA come "organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza per lo Stato, le Regioni e le Province", la cui funzione istituzionale non può, pertanto, essere quella di sostituirsi alle Amministrazioni nel compimento delle proprie scelte in materia di caccia, ma quello di supportarla sotto il profilo squisitamente tecnico, va rilevato come l'istituto abbia carattere nazionale, cosicché può verificarsi la necessità di valutare le specifiche realtà regionali. Ne deriva che, il parere espresso dall'ISPRA ha carattere di obbligatorietà e non di vincolatività, e pertanto può essere disatteso dall'Amministrazione regionale la quale ha, però, l'onere di farsi carico delle osservazioni procedurali e di merito e di esprimere le valutazioni, che l'hanno portata a disattendere il parere;
- considerato che l'apertura alla terza domenica di settembre risulta compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts" per tutte le specie indicate nel calendario venatorio;

V



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- ritenuto di dover motivare sotto il profilo normativo e tecnico-scientifico le scelte effettuate per la predisposizione dell'allegato calendario venatorio, sulla base della normativa regionale, nazionale e comunitaria e dei dati rilevati nei diversi documenti scientifici, si esplicitano in dettaglio per ogni specie le seguenti considerazioni:

Specie non migratrici – Corvidi

- Cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*), Ghiandaia (*Garrulus glandarius*), Gazza (*Pica pica*)

consentirne il prelievo venatorio:

a) in preapertura nelle giornate 2, 5, 6 settembre 2015 da appostamento, nei seguenti orari: dalle 5,30 alle 11,30 e dalle 17,00 alle 19,30

b) in preapertura nelle giornate 12 e 13 settembre 2015 da appostamento, nei seguenti orari: dalle 5,30 alle 12,00

c) dal 1 ottobre 2015 al 31 gennaio 2016

d) nel mese di febbraio 2016 nelle giornate del 3-6-7- 10 da appostamento, nei seguenti orari: dalle ore 8,00 alle ore 17,45 con la specificazione che nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e nei Siti d'Importanza Comunitaria (SIC) il prelievo è consentito soltanto nelle giornate di sabato e domenica

in considerazione che:

- dall'ex art. 18 della legge n. 157/92;
- dal documento "Key concepts of article 7(4) of directive 79/409/CE";
- dalla "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42" redatta dall'Ispra;
- dal fatto che le tre specie sono considerate a livello europeo in buono stato di conservazione (non SPEC).

Specie non migratrici - Galliformi

- Starna (*Perdix perdix*)

consentirne il prelievo venatorio dal 20 settembre al 6 dicembre 2015 soltanto nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica, in considerazione:

- della normativa vigente (art. 18, comma 1) della legge n. 157/92) che prevede la apertura dalla terza domenica di settembre e la chiusura al 31 dicembre;

- del documento tecnico n. 14 "La starna" dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (febbraio 1993) secondo il quale "L'inizio della deposizione ha luogo generalmente a partire dalla fine di



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

aprile con un picco nella prima metà di maggio." (pag. 21); *"Le prime uova schiudono tra la fine di maggio ed i primi di giugno con il picco di schiusa che generalmente si colloca nell'ultima decade del mese di giugno.*" (pag. 22). Considerata pertanto una dipendenza dei giovani dai genitori di 60 giorni, il periodo di allevamento si concluderebbe verso la fine di agosto-primi di settembre. A seconda delle annate e in relazione alle condizioni climatiche vi può essere un leggero anticipo o ritardo dell'inizio della deposizione;

- del fatto che, così come riportato nella "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42" redatta dall'ISPRA in cui alla pag.11 è riportato: *"la caccia alla Starna dovrebbe essere vietata nelle aree oggetto di piani di reintroduzione finalizzati alla costituzione di popolazioni stabili, fino ad avvenuta stabilizzazione"*.

Il calendario venatorio della Regione Marche da diverse stagioni prevede, su proposta delle Amministrazioni Provinciali e degli AATTCC, il divieto di caccia alla specie dove si siano in atto programmi sperimentali di ricostituzione delle popolazione del fasianide.

- Fagiano (*Phasianus colchicus*)

consentirne il prelievo venatorio dal 20 settembre al 6 dicembre 2015 soltanto nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica

in considerazione:

- che la specie è in buono stato di conservazione a livello europeo (non SPEC);
- della normativa vigente (ex art. 18, comma 1), della legge n.157/92) che prevede la apertura dalla terza domenica di settembre;
- che le covate tardive devono essere considerate eccezioni rispetto al normale periodo riproduttivo primaverile ed in quanto tali devono considerarsi percentualmente poco significative;
- di quanto riportato nella "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42" redatta dall'ISPRA in cui si evidenzia che il periodo di caccia compreso tra il 20 settembre ed il 30 novembre risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts" (2° decade di settembre) (pag.12); inoltre nel parere ISPRA viene riportato che la caccia alla specie fagiano nel mese di dicembre *"dovrebbe essere subordinata alla verifica dello status locale delle popolazioni e alla predisposizione di piani di prelievo"* in netto contrasto con quanto invece riportato nella Guida per la stesura dei calendari dove si afferma che : *"L'eventuale prolungamento della caccia al mese di gennaio risulta accettabile solo nelle unità territoriali di gestione (Aziende Faunistico Venatorie, eventuali distretti nell'ambito degli ATC) che effettuano il monitoraggio standardizzato della popolazione, la stima dell'incremento utile annuo, la stesura di un piano di prelievo commisurato alla dinamica della popolazione e l'adozione di meccanismi di controllo del prelievo che consentano il rispetto del piano programmato"* (pag.12, accettando implicitamente la possibilità di prelievo nel mese di dicembre, considerato anche il fatto che non viene esplicitata la motivazione per la quale dovrebbe essere sospesa la caccia nel mese di dicembre, oltre al fatto che si tratta solamente della prima settimana.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- del fatto che la sovrapposizione di una decade con il periodo di riproduzione, indicato nella scheda n. 37 del documento "Key concepts of article 7(4) of directive 79/409/CE", è permessa dal paragrafo 2.7.2 del documento "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici" e pertanto l'inizio del prelievo può avvenire sin dalla seconda decade di settembre.

Di seguito, si ritiene poi opportuno fornire altre considerazioni a sostegno delle decisioni che riguardano il prelievo della specie:

- l'apertura della caccia alla selvaggina stanziale alla 3^a domenica di settembre allinea la Regione Marche con la quasi totalità delle altre Regioni, in primis con quelle confinanti;
- le popolazioni del fagiano attualmente presenti sono frutto quasi esclusivamente di immissioni di selvatici provenienti da allevamenti;
- i fagiani realmente selvatici sono praticamente impossibili da individuare viste le continue e annuali immissioni di soggetti di allevamento;
- le cure parentali della specie si concludono abbondantemente prima della data indicata e la cosiddetta seconda covata che può avvenire nel corso dell'estate è da ritenersi possibile, ma non una costante, solamente nel caso in cui la stagione e le condizioni meteo avverse possano aver distrutto la precedente fase di cova.

Infatti le covate tardive devono essere considerate eccezioni rispetto al normale periodo riproduttivo primaverile ed in quanto tali devono considerarsi percentualmente poco significative.

- Coturnice (*Alectoris graeca*)

consentirne il prelievo venatorio dal 3 ottobre al 22 novembre 2015 soltanto nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica, in considerazione:

- della normativa vigente (ex art. 18, comma 1) della legge n.157/92) che prevede la apertura dal 1 ottobre al 30 novembre;
- di quanto riportato nella "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42" redatta dall'ISPRA che ritiene accettabile sotto il profilo biologico e tecnico e compatibile con il periodo di fine riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts" (2^a decade di settembre) e con la necessità di consentire un più completo sviluppo anche delle covate tardive, un periodo di caccia compreso tra il 1 ottobre e il 30 novembre;
- del fatto che è previsto un periodo di prelievo ancor più limitato (3 ottobre-22 novembre);
- del fatto che il prelievo è consentito in tre giornate fisse (mercoledì, sabato e domenica) ed è limitato ad 1 capo/cacciatore per giornata ed un massimo di 5 capi/cacciatore per l'intera stagione venatoria;
- del fatto che, come già avvenuto nella passate stagioni, la Regione può vietare la caccia su proposta delle Amministrazioni Provinciali e degli AATTCC in presenza di particolari situazioni di interesse conservazionistico.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Uccelli acquatici

• Alzavola (*Anas crecca*)

consentirne il prelievo venatorio dal 20 settembre 2015 al 24 gennaio 2016, in considerazione:

- della normativa vigente (ex art. 18, comma 1), della legge n.157/92) che prevede la chiusura al 31 gennaio;
- dei dati riportati nel dossier "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio" redatto dall'ISPRA nel gennaio 2009 per la revisione della Legge 157/92 e consegnato alla Commissione ambiente del Senato. Per queste specie si rileva:

- Alzavola (pag.14): "*Fenologia della migrazione: la migrazione post-riproduttiva si svolge tra agosto e dicembre, con picchi in ottobre e novembre, e quella primaverile ha luogo tra febbraio ed aprile, con la massima consistenza in marzo.*" e pertanto per questa specie la chiusura del prelievo venatorio al 26 gennaio non comporta nemmeno la sovrapposizione con la migrazione prenuziale;

- del fatto che la sovrapposizione di una decade con il periodo di migrazione prenuziale, indicato nelle schede n.9, 10 e 12 del documento "Key concepts of article 7(4) of directive 79/409/CE", è permessa dal paragrafo 2.7.2 del documento "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici" e pertanto la fine del prelievo può avvenire nella terza decade di gennaio.

• Germano Reale (*Anas platyrhynchos*)

consentirne il prelievo venatorio dal 20 settembre 2015 al 24 gennaio 2016, in considerazione:

- che la specie è in buono stato di conservazione a livello europeo (non SPEC);
- della normativa vigente (ex art. 18, comma 1), della legge n.157/92) che prevede la chiusura al 31 gennaio;
- di quanto riportato nella "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici" al paragrafo 2.7.12, che prevede quale valore aggiunto, l'uniformità delle date di chiusura tra le specie cacciabili appartenenti alla famiglia Anatidae in quanto ciò determinerebbe la riduzione, durante tale periodo, della pressione venatoria sulle altre specie che sono meno abbondanti del germano reale;
- delle conclusioni riportate nel paragrafo dedicato alla specie nella "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42" che evidenziano come "*La scelta migliore consiste dunque nell'uniformare la data di chiusura della caccia al Germano con quella delle altre anatre, con il vantaggio di ridurre la pressione venatoria su queste ultime, che sono meno abbondanti.*"
- dei dati riportati nel dossier "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio" redatto dall'ISPRA nel gennaio 2009 per la revisione della Legge 157/92 e consegnato alla Commissione ambiente del Senato. Per questa specie si rileva (pag.21): "*Il periodo*



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale (terza domenica di settembre-31 gennaio) non è coincidente con le indicazioni contenute nel documento ORNIS della Commissione Europea (vedi tabella a pag. 171) che prevedrebbero una chiusura anticipata al 31 dicembre. Va tuttavia osservato che il buono stato di conservazione della specie in Europa e l'elevata consistenza della popolazione svernante in Italia permettono la prosecuzione dell'attività di prelievo fino al termine previsto, senza che questo possa verosimilmente incidere in maniera significativa sullo status della popolazione stessa. Il mantenimento dell'attuale data di chiusura della caccia appare, infatti, accettabile in funzione della necessità di adottare tempi e modi di prelievo omogenei per le diverse specie, nell'ambito del gruppo degli Anatidi, poiché il disturbo originato dall'attività venatoria rappresenta un elemento critico per questi animali che hanno abitudini fortemente gregarie, formano stormi polispecifici e frequentano ambienti aperti. Da ciò l'opportunità di concentrare l'attività venatoria in maniera uniforme, nel periodo di più elevata tollerabilità per la maggior parte delle specie, evitando qualsiasi prelievo nei periodi di ammissibilità solo parziale."

• **Marzaiola (*Anas querquedula*)**

consentirne il prelievo venatorio dal 20 settembre 2015 fino al 24 gennaio 2016 in considerazione:

- della normativa vigente (ex art. 18, comma 1), della legge n.157/92) che prevede la apertura del prelievo venatorio alla terza domenica di settembre e la chiusura al 31 gennaio;
- del documento "Key concepts of article 7(4) of directive 79/409/CE", in cui il prelievo venatorio protratto fino alla fine del mese di gennaio è ritenuto possibile, non essendoci sovrapposizione con il periodo di migrazione prenuziale.

• **Canapiglia (*Anas strepera*), Codone (*Anas acuta*)**

consentirne il prelievo dal 20 settembre 2015 al 31 gennaio 2016 in considerazione:

- della normativa vigente (ex art. 18, comma 1), della legge n.157/92) che prevede la chiusura al 31 gennaio;
- dei dati riportati nel dossier "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio" redatto dall'ISPRA nel gennaio 2009 per la revisione della Legge 157/92 e consegnato alla Commissione ambiente del Senato. Per queste specie si rileva:

- Canapiglia (pag.9): "*Fenologia della migrazione: la specie è migratrice regolare, con movimenti tra settembre e metà dicembre (picco ottobre novembre) e metà gennaio e aprile. Successivamente si assiste ad una diminuzione delle ricatture fino all'inizio di gennaio, seguita da un incremento nelle ultime due decadi del mese, con un massimo stagionale nella terza.*" e pertanto ipotizzando l'inizio della migrazione prenuziale nella terza decade di gennaio, applicando la sovrapposizione di una decade per la chiusura, come previsto al paragrafo 2.7.2 del documento "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici" il termine del prelievo venatorio è possibile al 31 gennaio.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- Codone (pag.24): "*Fenologia della migrazione: la migrazione post-riproduttiva si osserva tra settembre e metà dicembre (picco tra metà ottobre e metà novembre) mentre quella pre-riproduttiva ha inizio a fine gennaio e termina ad aprile, con il massimo delle presenze da metà febbraio a marzo.*" e pertanto per questa specie la chiusura del prelievo venatorio al 31 gennaio non comporterebbe alcuna sovrapposizione con la migrazione prenuziale;

- del fatto che la sovrapposizione di una decade con il periodo di migrazione prenuziale, indicato nelle schede n.9, 10 e 12 del documento "Key concepts of article 7(4) of directive 79/409/CE", è permessa dal paragrafo 2.7.2 del documento "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici" e pertanto la fine del prelievo può avvenire nella terza decade di gennaio.

In considerazione delle indicazioni contenute nella Guida, viene stabilito per il prelievo della specie un tetto giornaliero di 5 capi e annuale di 25 per cacciatore.

Fischione (*Anas penelope*), Mestolone (*Anas clipeata*) Moriglione (*Aythya ferina*), Moretta (*Aythya fuligula*), Gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*), Beccaccino (*Gallinago gallinago*), Frullino (*Lymnocyptes minimus*), Pavoncella (*Vanellus vanellus*)

consentirne il prelievo venatorio dal 20 settembre 2015 fino al 31 gennaio 2016 in considerazione:

- della normativa vigente (ex art. 18, comma 1), della legge n.157/92) che prevede la apertura del prelievo venatorio alla terza domenica di settembre e la chiusura al 31 gennaio;

- del documento "Key concepts of article 7(4) of directive 79/409/CE", in cui il prelievo venatorio protratto fino alla fine del mese di gennaio è ritenuto possibile, non essendoci sovrapposizione con il periodo di migrazione prenuziale.

Per quanto riguarda la specie Moretta non si è ritenuto opportuno sospendere il prelievo venatorio per le seguenti considerazioni:

- l'ISPRA non fornisce motivazioni in ordine alla necessità di sospendere la caccia alla Moretta;

- nelle more della esclusione di detta specie dalle specie cacciabili previste dalla L.N 157/92, in attuazione del piano d'azione nazionale per la conservazione della moretta tabaccata così come riportato nella "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42";

• Folaga (*Fulica atra*)

consentirne il prelievo venatorio dal 20 settembre 2015 al 31 gennaio 2016, in considerazione:

- che la specie è in buono stato di conservazione a livello europeo (non SPEC);

- della normativa vigente (ex art. 18, comma 1), della legge n.157/92) che prevede la chiusura al 31 gennaio;

- dei dati riportati nel dossier "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio" redatto dall'ISPRA nel gennaio 2009 per la revisione della Legge 157/92 e conse-



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

gnato alla Commissione ambiente del Senato. Per queste specie si rileva (pag. 92): "*Fenologia della migrazione: la migrazione post-riproduttiva ha inizio alla fine di agosto e termina in novembre, con lo sviluppo massimo da metà ottobre a tutto novembre; la migrazione di ritorno ai quartieri riproduttivi ha luogo tra febbraio e la metà di aprile.*" e pertanto per questa specie la chiusura del prelievo venatorio al 31 gennaio non comporta nemmeno la sovrapposizione con la migrazione prenuziale;

- di quanto riportato nella "Relazione tecnico-scientifica sull'individuazione delle decadi riferite all'Italia nel documento "Key concepts of article 7(4) of directive 79/409/EEC" a cura di Andreotti A., Serra L., Spina F. INFS 2004: "*La letteratura scientifica relativa all'Italia e contenuta nei Key Concepts Document indica chiaramente che la folaga migra (verso nord) nel mese di FEB*" (pag.24);

- del fatto che la sovrapposizione di una decade con il periodo di migrazione prenuziale, indicato nella scheda n. 41 del documento "Key concepts of article 7(4) of directive 79/409/CE", è permessa dal paragrafo 2.7.2 del documento "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici" e pertanto la fine del prelievo può avvenire nella terza decade di gennaio.

• *Porciglione (Rallus aquaticus)*

consentirne il prelievo venatorio dal 20 settembre 2015 al 31 gennaio 2016, in considerazione:

- che la specie è in buono stato di conservazione a livello europeo (non SPEC);

- della normativa vigente (ex art. 18, comma 1) della legge n.157/92) che prevede la apertura del prelievo venatorio alla terza domenica di settembre e la chiusura al 31 gennaio;

- del fatto che la sovrapposizione di una decade con il periodo di riproduzione, indicato nella scheda n. 39 del documento "Key concepts of article 7(4) of directive 79/409/CE", è permessa dal paragrafo 2.7.2 del documento "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici" e pertanto l'inizio del prelievo può avvenire sin dalla seconda decade di settembre;

- del fatto che il periodo di migrazione prenuziale, indicato nella scheda n. 39 del documento "Key concepts of article 7(4) of directive 79/409/CE", inizia dalla terza decade di febbraio.

• *Combattente (Philomachus pugnax)*

consentirne il prelievo venatorio dal 20 settembre 2015 al 31 gennaio 2016, in considerazione:

- l'ISPRA non fornisce motivazioni in ordine alla necessità di sospendere la caccia al combattente

- della normativa vigente (ex art. 18, comma 1), della legge n.157/92) che prevede la apertura dalla terza domenica di settembre;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- la specie già si avvale di un regime "limitativo" dei prelievi venatori in relazione al divieto imposto dal DM 17 ottobre 2007 e successive modificazioni avuto riguardo alle Zone speciali di conservazione (ZSC) e alle Zone di protezione speciale (ZPS) facenti parte di Rete Natura 2000;

- in merito alla valutazione della situazione demografica della specie si evidenzia che un lavoro recente, successivo ai dati citati dall'ISPRA, stabilisce che la popolazione euro-asiatica del Combattente, che transita in Italia nella migrazione post-nuziale, è stabile, a seguito di una redistribuzione dei contingenti nidificanti su aree della Siberia (Rakhimberdiev et al., 2011). C'è poi da aggiungere che i censimenti compiuti in Africa equatoriale (areale di svernamento della specie), eseguiti e pubblicati dall'ONCFS (Trolliet et al. 2009), fanno registrare una sostanziale stabilità della popolazione svernante ovvero quella che interessa l'Italia nella corso della migrazione post-nuziale.

Si evidenzia, infine, che i dati dei censimenti invernali Wetlands International in Europa aggiornati al 2005 dimostrano un incremento delle presenze in tutte e tre le regioni biogeografiche.

La Giunta regionale potrà comunque vietare la caccia alla suddetta specie nel restante territorio su proposta delle Amministrazioni provinciali e degli ATC.

- Alzavola (*Anas crecca*), Germano Reale (*Anas platyrhynchos*), Marzaiola (*Anas querquedula*)

Per quanto riguarda queste specie, nel calendario venatorio 2015/2016 è consentito il prelievo in preapertura nelle giornate 2,5, 6 settembre 2015 da appostamento, nei seguenti orari: dalle 5,30 alle 11,30 e dalle 17,00 alle 19,30 e nelle giornate 12 e 13 settembre 2015 da appostamento nei seguenti orari: dalle 5,30 alle 12,00 in considerazione:

- del periodo di riproduzione e dipendenza che per germano reale e marzaiola nella "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42" si considera concluso rispettivamente al 31 agosto ed al 20 agosto;

- del periodo di riproduzione e dipendenza che per l'alzavola nella "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42" si considera concluso al 10 settembre; pertanto pur prendendo a riferimento la prima decade di settembre, la sovrapposizione di una decade rispetto ai dati di cui sopra, consentita dal paragrafo 2.7.2 del documento "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici", permette la apertura del prelievo venatorio dal 1 settembre non pregiudicando lo stato di conservazione della specie.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Specie migratrici terrestri

- Tortora (*Streptopelia turtur*)

consentirne il prelievo venatorio :

a) in preapertura nelle giornate 2,5,6 settembre 2015 da appostamento, nei seguenti orari: dalle 5,30 alle 11,30 e dalle 17,00 alle 19,30

b) in preapertura nelle giornate 12 e 13 settembre 2015 da appostamento nei seguenti orari: dalle 5,30 alle 12,00

c) dal 20 settembre al 29 ottobre 2015

così come previsto :

- dall'art.18 della legge n.157/92;

- dal documento "Key concepts of article 7(4) of directive 79/409/CE";

- dalla "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n.157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42" redatta dall'ISPRA; la Guida, infatti, così si esprime " ... nel piano di gestione europeo dedicato a questa specie il prelievo venatorio è considerato un fattore di rischio di importanza media/sconosciuta ... il prelievo venatorio risulta sostanzialmente praticabile solo ricorrendo alla cosiddetta "pre-apertura" ... tale facoltà dovrebbe essere limitata a tre giornate fisse ... nella forma esclusiva dell'appostamento ".

Nel calendario proposto la preapertura, seppur articolata in quattro date, consente l'esercizio dell'attività venatoria non per l'intera giornata, ma lo limita ad orari fissi e ridotti: mattino 5,30-11,30 pomeriggio 17,00 – 19,30

Non si ritiene necessario, per la specie tortora, prevedere una riduzione del carniere giornaliero a 5 capi anziché 10, come indicato nel parere ISPRA, considerando il fatto che, come riportato nel documento di riepilogo del progetto MITO 2000 "Uccelli comuni in Italia. Gli andamenti di popolazione dal 2000 al 2013", redatto dalla LIPU, l'andamento demografico della specie è in aumento (incremento moderato con una media annua nel periodo considerato (2000-2013) di +0,8%.

- Colombaccio (*Columba palumbus*)

consentirne il prelievo venatorio:

a) in preapertura nelle giornate 2,5,6 settembre 2015 da appostamento, nei seguenti orari: dalle 5,30 alle 11,30 e dalle 17,00 alle 19,30



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

b) in preapertura nelle giornate 12 e 13 settembre 2015 da appostamento, nei seguenti orari: dalle 5,30 alle 12,00

c) dal 1 ottobre 2015 al 31 gennaio 2016

d) nel mese di febbraio 2016 nelle giornate del 3-6-7- 10 da appostamento con la specificazione che nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e nei Siti d'Importanza Comunitaria (SIC) il prelievo è consentito soltanto nelle giornate di sabato e domenica

in considerazione:

- della normativa vigente (ex art. 18, comma 1, lett. b), della legge n.157/92) che prevede l'apertura del prelievo venatorio alla terza domenica di settembre;

- che la specie è in buono stato di conservazione a livello europeo (non SPEC);

- della consistente popolazione nidificante nella nostra regione; a tale riguardo si rappresenta che fino ad alcune stagioni venatorie precedenti l'attuale, l'ISPRA considerava sostenibile un prelievo prima dell'apertura generale nelle aree dove era effettiva la presenza di nuclei nidificanti di adeguata consistenza; in forza di tale asserzione la Regione Marche, nelle ultime cinque stagioni, ne ha consentito il prelievo per due/tre giornate fisse.

- che la "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n.157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42" dell'Ispra", per questa specie riporta le seguenti considerazioni: *"...mostra un'estensione eccezionale del periodo riproduttivo, perciò la "Guida alla disciplina della caccia" giudica accettabile la sovrapposizione parziale del periodo di caccia con quello riproduttivo (si veda in particolare il § 3.4.31), anche in considerazione del buono stato di conservazione di cui la specie gode in Europa, confermata peraltro dai trend recenti osservati anche in Italia."* Inoltre lo stesso Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, nel parere espresso sul calendario venatorio proposto dalla Regione Marche per la stagione 2009/2010 (prot. n. 027465 del 25/06/2009) esprimeva valutazione favorevole nel seguente modo: *"Considerato lo status locale di questa specie, si ritiene comunque accettabile la proposta di tre mezze giornate di preapertura della caccia all'inizio di settembre con modalità analoghe a quelle indicate per la tortora (solo da appostamento)"*;

- che nel documento "Key concepts of article 7(4) of directive 79/409/CE", il prelievo venatorio protratto fino alla fine del mese di gennaio è ritenuto possibile, non essendoci sovrapposizione con il periodo di migrazione prenuziale;

- che nella "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n.157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42" dell'ISPRA", il prelievo venatorio protratto fino alla fine del mese di gennaio è ritenuto possibile, non essendoci sovrapposizione con il periodo di migrazione prenuziale;

- dello status nazionale della specie secondo quanto emerso dal progetto MITO 2000 "Uccelli comuni in Italia. Gli andamenti di popolazione dal 2000 al 2013" redatto dalla LIPU incremento forte, media annua nel periodo +12,2%



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- *Allodola (Alauda arvensis)*

consentirne il prelievo venatorio dal 1 ottobre al 31 dicembre 2015, in considerazione:

- della normativa vigente (art. 18, comma 1) della legge n.157/92) che prevede la apertura dalla terza domenica di settembre e la chiusura al 31 dicembre;

- di quanto riportato nella "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42" in cui si evidenzia che il periodo di caccia compreso tra il 15 settembre ed il 31 dicembre risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts" (2° decade di settembre);

- dei dati riportati nel dossier "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio" redatto dall'ISPRA nel gennaio 2009 per la revisione della Legge 157/92 e consegnato alla Commissione ambiente del Senato. Per queste specie si rileva (pag. 135): *"Il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale (terza domenica di settembre - 31 dicembre) non è coincidente con le indicazioni contenute nel documento ORNIS della Commissione Europea (vedi tabella a pag. 171) che potrebbero far prevedere una chiusura posticipata al 20 febbraio. Va tuttavia osservato che ulteriori dati raccolti e trasmessi ufficialmente alla Commissione stessa da parte dell'INFS (oggi ISPRA) testimoniano l'inizio della migrazione pre-nuziale agli inizi del mese di febbraio (Andreotti, Serra e Spina, 2004). L'attuale stagione venatoria appare pertanto idonea sotto il profilo biologico e tecnico, tenuto conto della fenologia della specie nel nostro Paese."*

Come per lo scorsa stagione venatoria si ritiene necessario stabilire un caniere prudenziale stante lo stato di conservazione sfavorevole (depauperata) della specie a livello europeo (SPEC 3), prevedendo canieri giornalieri e stagionali non superiore rispettivamente a 10 e 50 capi cacciatore.

- *Quaglia (Coturnix coturnix)*

Consentirne il prelievo venatorio dal 20 settembre al 28 dicembre 2015 e due mezze giornate di preapertura fissate al 12 e al 13 settembre 2015 limitate temporalmente con orari fissi e ridotti (mattino 5,30 -12,00) in considerazione

- della normativa vigente (ex art. 18, comma 1), della legge n.157/92) che prevede la apertura dalla terza domenica di settembre;

- di quanto riportato nella "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42" in cui si evidenzia che il periodo di caccia compreso tra il 20 settembre ed il 31 dicembre risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts" (2° decade di settembre); inoltre nella Guida non si rileva alcuna indicazione in merito alla data di chiusura; l'indicazione riportata nel parere ISPRA di chiusura al 31 ottobre anziché il 28 dicembre non è pertanto supportata da alcuna motivazione



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- del fatto che la sovrapposizione di una decade con il periodo di riproduzione, indicato nella scheda n.36 del documento "Key concepts of article 7(4) of directive 79/409/CE", è permessa dal paragrafo 2.7.2 del documento "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici" e pertanto l'inizio del prelievo può avvenire sin dalla seconda decade di settembre; la giornata di preapertura proposta ricade pertanto in tale intervallo

- della comunicazione dell'ISPRA del 22/04/2013 inviata alla Provincia di Ancona avente ad oggetto "gare cinofile nelle Zone di ripopolamento e cattura" dove si afferma che le attività cinofile dovrebbero essere sospese nel periodo compreso tra il 15 marzo ed il 31 agosto, visto che il periodo sensibile della specie quaglia anche per le popolazioni presenti nella Regione Marche è la seguente: "deposizione dalla fine di maggio alla fine di giugno, schiusa da metà maggio a giugno (picco inizi giugno); sviluppo completo dei giovani da fine giugno a fine luglio";

- dei dati riportati nel dossier "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio" redatto dall'ISPRA nel gennaio 2009 per la revisione della Legge 157/92 e consegnato alla Commissione ambiente del Senato. Per questa specie si rileva (pag.72): "*Il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale (terza domenica di settembre – 31 dicembre) risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico;*" tale affermazione è in contrasto con quanto riportato nel parere ISPRA dove viene richiesto di anticipare la chiusura al 31 ottobre.

Relativamente ai carnieri, questi vengono rispettivamente stabiliti in numero di 10 capi giornalieri e 50 stagionali per cacciatore, con un numero di capi diverso da quello proposto da ISPRA in quanto la popolazione della specie è considerata in incremento moderato (MITO 2000 "Uccelli comuni in Italia. Gli andamenti di popolazione dal 2000 al 2013" redatto dalla LIPU: incremento medio annuo nel periodo 2010-2013, + 2,0 % annuale)

• *Beccaccia (Scolopax rusticola)*

consentirne il prelievo venatorio dal 4 ottobre al 31 dicembre 2015, e dal 2 gennaio al 20 gennaio 2016 , con eventuale sospensione in questo periodo al verificarsi di particolari condizioni meteo-climatiche, in considerazione :

- della normativa vigente (ex art. 18, comma 1, lett. b), della legge n.157/92) che prevede la chiusura al 31 gennaio;

- dei dati riportati nel dossier "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio" redatto dall'ISPRA nel gennaio 2009 per la revisione della Legge 157/92 e consegnato alla Commissione ambiente del Senato. Per questa specie si rileva: "*Fenologia della migrazione: la migrazione post-riproduttiva ha inizio alla fine di agosto e termina in novembre, con lo sviluppo massimo da metà ottobre a tutto novembre; la migrazione di ritorno ai quartieri riproduttivi ha luogo tra febbraio e la metà di aprile.....Il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale (terza domenica di settembre-31 gennaio) non è coincidente con le indicazioni contenute nel documento ORNIS della Commissione Europea (vedi tabella a pag. 171) che prevederebbero una chiusura anticipata al 10 gennaio. In Italia sono soprattutto il protrarsi della stagione venatoria in gennaio (in una fase quindi di maggiore vulnerabilità soprattutto in presenza di condizioni climatiche avverse, che possono determinare fenomeni di concen-*



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

tramento in aree ristrette) e l'abbattimento all'aspetto serale (peraltro vietato per legge), che concorrono a determinare una potenziale minaccia per la conservazione della specie. D'altra parte, in inverno il manifestarsi di ondate di gelo può indurre massicce perdite tra i giovani e il tasso di sopravvivenza dei contingenti è influenzato dalla temperatura e dai livelli delle precipitazioni invernali. A livello italiano si dovrebbe contribuire ad una corretta strategia globale di conservazione della specie, con particolare attenzione alle aree di svernamento (fase di vulnerabilità accentuata) Le misure più significative che andrebbero adottate sono:

- *adozione di uno schema di monitoraggio delle popolazioni standardizzato e sua applicazione in maniera sufficientemente diffusa;*
- *monitoraggio dei camieri;*
- *definizione di un realistico carniere individuale giornaliero e stagionale;*
- *chiusura della caccia al 31 dicembre, per evitare che il prelievo insista sulle popolazioni svernanti e localizzate, nonché su individui indotti a spostamenti per eventi climatici sfavorevoli e debilitati. Si consideri che nelle aree di svernamento le presenze in gennaio sono consistenti, ad es. le catture delle beccacce nella Tenuta di Castelporziano sono in media oltre il 20% della quota annuale;*
- *introduzione di un sistema di sospensione del prelievo in presenza di eventi climatici particolarmente sfavorevoli alla specie (es. nevicate in periodo di svernamento e/o periodi di gelo protratti), che inducano a concentrazioni in aree limitrofe;*
- *prevenzione degli abbattimenti illegali (caccia all'aspetto);*
- *verifica dell'adeguatezza dell'attuale rete di aree protette per la conservazione della specie."*

Alla luce di quanto sopra riportato si rileva che il mese di gennaio non viene considerato come periodo di migrazione prenuziale, ma particolarmente critico per gli elencati fattori ambientali a fronte dei quali si consiglia una corretta strategia globale di conservazione della specie. Nel merito la Regione ha attivato nelle ultime stagioni venatorie una strategia con la quale:

- ha diminuito il carniere giornaliero consentito per cacciatore, stabilendo n.3 capi nei mesi di ottobre, novembre e dicembre e n.2 capi dal 2 al 20 gennaio;
- ha stabilito nuove restrizioni per scoraggiare ulteriormente la pratica illegale della posta, sugli orari di prelievo;
- ha introdotto l'obbligo di annotare immediatamente il capo abbattuto e/o contrassegnarlo se viene depositato a casa o in macchina;
- nel periodo 2 gennaio-20 gennaio 2016 è prevista la chiusura della caccia alla specie al verificarsi delle condizioni sotto riportate e accertate tramite il Centro Operativo Agrometeo dell'ASSAM (Agenzia Servizi Settore Agroalimentare Marche):

- a) mantenimento delle temperature medie al di sotto dello zero termico oltre i 4 giorni consecutivi
- b) presenza continuativa di copertura nevosa al di sopra dei 300 metri s.l.m. per più di tre giorni
- c) presenza uniforme di terreni innevati sul livello del mare oltre le 48 ore



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

d) il Dirigente della Struttura competente in materia faunistico-venatoria comunica tempestivamente alle Amministrazioni Provinciali, agli AATTC, alle Associazioni Venatorie Regionali ed agli Organi di informazione regionali la sospensione della caccia per le ragioni sopra indicate.

- Merlo (*Turdus merula*)

consentirne il prelievo venatorio dal 20 settembre al 31 dicembre 2015 , così come previsto:

- dall'art.18 della legge n.157/92;
- dal documento "Key concepts of article 7(4) of directive 79/409/CE";
- dalla "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n.157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42" redatta dall'ISPRA.

- Tordo bottaccio (*Turdus philomelos*)

consentirne il prelievo venatorio dal 20 settembre 2015 al 31 gennaio 2016 in considerazione:

- che la specie è in buono stato di conservazione a livello europeo (non SPEC);
- della normativa vigente (ex art. 18, comma 1), della legge n.157/92) che prevede la chiusura al 31 gennaio;
- dei dati forniti dall'INFS (ora ISPRA) nella pubblicazione "Atlante della distribuzione geografica e stagionale degli uccelli inanellati in Italia negli anni 1980-1994" Biologia e conservazione della fauna, volume 103, 1999. Tali dati evidenziano, come riportato nel testo, che "...il passo di ritorno ha luogo a partire dal mese di febbraio." (pag. 183);
- dei dati forniti dall'ISPRA nella pubblicazione " Spina F. & Volponi S., 2008 - Atlante della Migrazione degli Uccelli in Italia. 2. Passeriformi. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). Tipografia SCR-Roma." pag. 228: "La massima parte delle catture si riferisce alla migrazione autunnale, che ha luogo tra fine settembre e fine novembre, mentre il passo di ritorno, numericamente ben più modesto per quanto concerne i dati di inanellamento, ha luogo a partire da febbraio, come suggerito anche dall'andamento dell'indice di abbondanza.";
- dei dati riportati nel dossier "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio" redatto dall'ISPRA nel gennaio 2009 per la revisione della Legge 157/92 e consegnato alla Commissione ambiente del Senato. Per questa specie si rileva (pag.153): "Al riguardo, si osserva un massimo stagionale nell'ultima decade del mese e nella prima di febbraio. A ciò segue un progressivo calo, fino alle fasi più avanzate e conclusive della migrazione primaverile.....La fenologia della migrazione risulta fortemente diversificata su base regionale."
- della bibliografia citata nella "Relazione tecnico-scientifica sull'individuazione delle decadi riferite all'Italia nel documento "Key concepts of article 7(4) of directive 79/409/EEC" a cura di Andreotti A., Serra L., Spina F. INFS 2004 ; nei sedici lavori citati alle pagg. 42-45, tratti dalla letteratura venatoria italiana, in tre viene individuato l'inizio della migrazione prenuziale nella fine del



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

mese di gennaio mentre in tredici lavori la migrazione prenuziale viene collocata a partire dal mese di febbraio ;

- dei dati riportati nella "Ricerca nazionale sulla migrazione dell'avifauna Sky-way project – Analisi statistica per l'anno 2007" pag. 51. Tali dati evidenziano come il massimo del ripasso coincida con il mese di marzo avviandosi nella seconda decade di febbraio;

Per quanto sopra riportato è evidente che l'inizio del periodo di migrazione prenuziale prevalentemente indicato per l'Italia ricade tra l'ultima decade di gennaio e le prime di febbraio. Pertanto pur prendendo a riferimento la terza decade di gennaio la sovrapposizione di una decade rispetto ai dati di cui sopra, consentita dal paragrafo 2.7.2 del documento "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici", permette la chiusura del prelievo venatorio al 31 gennaio 2016 non pregiudicando lo stato di conservazione della specie.

- Tordo sassello (*Turdus iliacus*)

consentirne il prelievo venatorio dal 20 settembre 2015 al 31 gennaio 2016, in considerazione:

- che la specie è in buono stato di conservazione a livello europeo (non SPEC);

- della normativa vigente (ex art. 18, comma 1), della legge n.157/92) che prevede la chiusura al 31 gennaio;

- dei dati forniti dall'ISPRA nella pubblicazione " Spina F. & Volponi S., 2008 - Atlante della Migrazione degli Uccelli in Italia. 2. Passeriformi. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). Tipografia SCR-Roma. pag 238". Tali dati, evidenziano che la frequenza di questa specie subisce una diminuzione nelle prime due decadi di gennaio, seguita (nella terza decade) da un lieve nuovo incremento, da porre in relazione con movimenti di ritorno; nel testo inoltre si rileva come la specie in Italia sia pressoché assente nel corso della migrazione primaverile;

- dei dati riportati nel dossier "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio" redatto dall'ISPRA nel gennaio 2009 per la revisione della Legge 157/92 e consegnato alla Commissione ambiente del Senato. Per questa specie si rileva (pag.158): "*Fenologia della migrazione: la migrazione post-riproduttiva ha luogo tra la fine di settembre e gli inizi di dicembre, con un picco collocabile tra la fine di ottobre e novembre. La migrazione pre-nuziale inizia a febbraio e si protrae fino ad aprile.*";

- della bibliografia citata nella "Relazione tecnico-scientifica sull'individuazione delle decadi riferite all'Italia nel documento "Key concepts of article 7(4) of directive 79/409/EEC" a cura di Andreotti A., Serra L., Spina F. INFS 2004; in tutti i dieci lavori, citati alle pagg. 47-48, tratti dalla letteratura venatoria italiana, viene riportato che la migrazione prenuziale ha inizio a partire dal mese di febbraio;

- dei dati riportati nella "Ricerca nazionale sulla migrazione dell'avifauna Sky-way project – Analisi statistica per l'anno 2007" pag. 54. Tali dati evidenziano come il massimo del ripasso coincida con il mese di marzo avviandosi nella prima decade di febbraio;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- del fatto che pur considerando la migrazione prenuziale a partire dalla terza decade di gennaio, la sovrapposizione di una decade rispetto ai dati di cui sopra, consentita dal paragrafo 2.7.2 del documento "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici", permette la chiusura del prelievo venatorio al 30 gennaio 2015 non pregiudicando lo stato di conservazione della specie.

• Cesena (*Turdus pilaris*)

consentirne il prelievo venatorio dal 20 settembre 2015 al 31 gennaio 2016, in considerazione:

- che la specie è in buono stato di conservazione a livello europeo (non SPEC);
- della normativa vigente (ex art. 18, comma 1), della legge n.157/92) che prevede la chiusura al 31 gennaio;
- dei dati forniti dall'INFS (ora ISPRA) nella pubblicazione "Atlante della distribuzione geografica e stagionale degli uccelli inanellati in Italia negli anni 1980-1994" pag. 182, Biologia e conservazione della fauna, volume 103, 1999. Tali dati evidenziano il picco di catture per questa specie nella terza decade di gennaio;
- dei dati forniti dall'ISPRA nella pubblicazione " Spina F. & Volponi S., 2008 - Atlante della Migrazione degli Uccelli in Italia. 2. Passeriformi. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). Tipografia SCR-Roma. pag 222". Tali dati, evidenziano nella terza decade di gennaio il massimo dell'abbondanza delle ricatture, verosimilmente coincidente con l'inizio della migrazione prenuziale;
- dei dati riportati nel dossier "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio" redatto dall'ISPRA nel gennaio 2009 per la revisione della Legge 157/92 e consegnato alla Commissione ambiente del Senato. Per questa specie si rileva (pag.146): "*Ferologia della migrazione: la migrazione post-riproduttiva avviene tra ottobre e dicembre, con massima concentrazione tra novembre e metà dicembre; quella pre-riproduttiva si sviluppa tra la fine di gennaio e la metà di aprile, con picco a febbraio-metà marzo.*"
- della bibliografia citata nella "Relazione tecnico-scientifica sull'individuazione delle decadi riferite all'Italia nel documento "Key concepts of article 7(4) of directive 79/409/EEC" a cura di Andreotti A., Serra L., Spina F. INFS 2004; in tutti gli otto lavori, citati alle pagg. 49-50, tratti dalla letteratura venatoria italiana, viene riportato che la migrazione prenuziale ha inizio a partire dal mese di febbraio;
- dei dati riportati nella "Ricerca nazionale sulla migrazione dell'avifauna Sky-way project – Analisi statistica per l'anno 2007" pag. 48. Tali dati evidenziano come il massimo del ripasso coincida con il mese di febbraio avviandosi nella prima decade con intensificazione nella seconda decade di febbraio.

Per quanto sopra riportato è evidente che l'inizio del periodo di migrazione prenuziale prevalentemente indicato per l'Italia ricade tra l'ultima decade di gennaio e le prime di febbraio. Pertanto pur prendendo a riferimento la terza decade di gennaio, la sovrapposizione di una decade rispetto ai dati di cui sopra, consentita dal paragrafo 2.7.2 del documento "Guida alla disciplina



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici", permette la chiusura del prelievo venatorio al 30 gennaio 2015 non pregiudicando lo stato di conservazione della specie.

Mammiferi

- Lepre (*Lepus europaeus*)

consentirne il prelievo venatorio dal 20 settembre al 6 dicembre 2015, in base alle seguenti considerazioni:

- la normativa vigente (ex art. 18, comma 1), della legge n.157/92) consente la chiusura al 31 dicembre;
- l'inizio del prelievo alle tre specie classiche di selvaggina stanziale (lepre, fagiano, starna), consente una differenziazione dell'attività venatoria con conseguente ripartizione della stessa pressione su più specie; nel mese di settembre sono previste solo quattro giornate fisse di prelievo
- la posticipazione dell'apertura del prelievo venatorio alla specie come suggerito dall'ISPRA ai primi di ottobre per favorire il completamento del ciclo riproduttivo, ha scarsissimo impatto su tale completamento in considerazione del fatto che nel bimestre settembre-ottobre8 come si rileva dal grafico incluso nel parere ISPRA delle passate stagioni venatorie) si verificano meno del 5 per cento delle nascite; inoltre tale grafico è tratto dalla monografia redatta dall'Office National de la Chasse e quindi su popolazioni diverse da quelle italiane.
- la chiusura del prelievo venatorio della specie è anticipata rispetto a quanto previsto dall'art. 18 della legge 157/92, come suggerito nel parere ISPRA;
- detto termine previsto al 6 dicembre va nella direzione suggerita, considerando altresì che gli stessi AATTCC regionali hanno condiviso tale scelta;
- il prelievo è consentito in tre giornate fisse (mercoledì, sabato e domenica) ed è limitato ad 1 capo/cacciatore per giornata ed un massimo di 8 capi/cacciatore per l'intera stagione venatoria, valori che tengono conto dei dati che annualmente gli AATTCC ricavano con l'esame dei tesserini venatori contenenti gli abbattimenti e che trasmettono alla Struttura regionale competente;
- i dati fanno riferimento ai carnieri realizzati e sono desumibili dall'esame dei tesserini venatori;
- la conservazione e la dispersione della Lepre sono favorite in considerazione che attualmente nelle Marche circa 80.000 ettari di territorio sono destinati a Zone di ripopolamento e cattura e Centri produzione selvaggina, su un totale di 500.000 ettari corrispondente al territorio teorico minimo di caccia programmata, con una percentuale, pertanto, corrispondente a circa il 16 % con una distribuzione a macchia di leopardo.

- Coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*)

consentirne il prelievo venatorio dal 20 settembre al 6 dicembre 2015, in considerazione:



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- della normativa vigente (ex art. 18, comma 1) della legge n.157/92);
- della opportunità di uniformare l'avvio del prelievo venatorio con le altre specie di piccola selvaggina stanziale.

- *Volpe (Vulpes vulpes)*

consentirne il prelievo venatorio dal 20 settembre 2015 al 31 gennaio 2016, in considerazione:

- della normativa vigente (ex art. 18, comma 1) della legge n.157/92);
- della opportunità di uniformare l'avvio del prelievo venatorio con le altre specie di piccola selvaggina stanziale.

Cinghiale (Sus scrofa)

Ai sensi della L.R. 7/95 e del Reg.Reg.le n.3/2012 il prelievo della specie è consentito nelle seguenti forme: braccata, girata, individuale, occasionale e selezione.

Il prelievo venatorio, nella forma della braccata, girata, individuale e occasionale, è consentito nei giorni di mercoledì, sabato e domenica, nella:

Provincia di Pesaro Urbino dal 1 novembre 2015 al 31 gennaio 2016

Provincia di Ancona dal 1 novembre 2015 al 31 gennaio 2016

Provincia di Macerata dal 18 ottobre 2015 al 17 gennaio 2016

Provincia di Fermo dal 18 ottobre 2015 al 17 gennaio 2016

Provincia di Ascoli Piceno dal 18 ottobre 2015 al 17 gennaio 2016

Il prelievo in forma selettiva è disciplinato dallo specifico Calendario 2015/2016 approvato con separato atto.

Per quanto riguarda la forma individuale e occasionale secondo quanto contenuto nell'allegato calendario.

In conclusione si rappresenta che la presente proposta di calendario tiene conto anche di alcune indicazioni avanzate dai soggetti interessati alla problematica, in particolare gli Ambiti Territoriali di Caccia e le Associazioni Venatorie Regionali.

A tal proposito, si evidenzia che i soggetti sopraindicati hanno fatto pervenire alla competente Struttura P.F. Caccia le proposte scaturite in un apposito incontro organizzato dagli stessi e tenutosi il mercoledì 8 aprile 2015 presso l'ATC MC2.

Si ritiene con l'attuale proposta di deliberazione di aver soddisfatto le diverse e articolate esigenze delle componenti che a vario titolo interagiscono nella gestione dell'attività venatoria,



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

comprese le rappresentanze del mondo agricolo e ambientale, organicamente presenti nei Comitati di gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia.

Da ultimo si precisa che per quanto attiene la mobilità del cacciatore ed alle forme di caccia si deve fare riferimento a quanto previsto dalla vigente normativa regionale. Al fine di evitare un'eccessiva e non programmata presenza di cacciatori sul territorio marchigiano – fermo restando quanto sarà stabilito dai nuovi accordi da sottoscrivere tra le Regioni Abruzzo, Lazio, Umbria ed Emilia Romagna – si ritiene dover proporre che ai cacciatori non residenti nelle Marche il prelievo venatorio sia consentito esclusivamente nei periodi che risultano comuni ai rispettivi calendari venatori, a decorrere dal 20 settembre 2015.

In merito alle altre considerazioni e orientamenti rappresentati dall'ISPRA nel parere citato, si svolgono le seguenti valutazioni ed eventuali controdeduzioni.

GIORNATE DI CACCIA AGGIUNTIVE NEL PERIODO 1 OTTOBRE-30 NOVEMBRE 2015

Si tratta della concessione di due giornate aggiuntive nei mesi di ottobre-novembre con la sola pratica dell'appostamento.

Nel caso in questione l'ISPRA dichiara che "la concessione delle giornate aggiuntive potrebbe determinare un aumento non trascurabile della pressione venatoria sull'avifauna migratrice..." e "... la dimensione dell'incremento del prelievo ... potrà essere valutato solo se codesta Amministrazione sarà in grado di organizzare adeguatamente la raccolta e l'analisi dei carniere" in modo che risulti apprezzabile la dinamica degli abbattimenti secondo una scansione per decadi e infine conclude: "allo stato attuale, in assenza di ulteriori elementi specifici di conoscenza sull'entità del prelievo esercitato in relazione all'andamento temporale dei flussi migratori, si ritiene si ritiene che la deroga in questione non risponda ad opportuno principio di precauzione."

Nelle passate stagioni, l'ISPRA invitava le Regioni che prevedevano le giornate aggiuntive, compresa quindi anche la Regione Marche, ad effettuare studi finalizzati a valutare l'impatto del prelievo venatorio nei confronti degli uccelli migratori, subordinando la concessione delle due giornate da appostamento alla migratoria all'effettuazione di questi studi. Siffatto invito è stato sempre confutato dalla Regione Marche in considerazione che questi studi non possono essere promossi né a livello regionale, né a livello statale, né altresì, ad iniziativa dell'Istituto senza il coinvolgimento di Stati esteri ed organismi sopranazionali.

A più riprese nel passato, e ora si riconferma, è stata sottolineata una circostanza di fatto importante e relativa al fenomeno del flusso migratorio che nel bimestre di ottobre-novembre, segue la rotta carpatico-danubiana per finire nel litorale e poi all'interno del territorio marchigiano e che costituisce la ragione della pratica della caccia da appostamento ai migratori nelle Marche.

Ciò viene evidenziato per riconfermare che la pratica si effettua nei riguardi del volo post-nuziale quando i contingenti dei migratori sono nella consistenza massima e dal lato del diritto comunitario pienamente ammissibile trattandosi di fenomeno opposto al volo pre-nuziale per il quale la Direttiva 79/409/CEE stabilisce il divieto di caccia.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Le Marche, proprio su questa considerazione, ha radicato una consuetudine locale nel rispetto dell'art. 18, comma 6, della L. 157/92.

In punto di legittimità, ed al di là di ogni giudizio scientifico, la norma che stabilisce le due giornate aggiuntive nei mesi di ottobre-novembre per il prelievo della migratoria da appostamento quale norma di diritto interno, non può essere sospetta di disapplicazione nei confronti della Direttive Europee non ricorrendo, nel fenomeno su cui si esercita il prelievo, ipotesi inibitoria in presenza di volo post nuziale quando i contingenti si presentano nella misura massima.

Si rappresenta poi che, come detto per la lepre, annualmente gli AATTCC esaminano i tesserini venatori contenenti gli abbattimenti delle varie specie, i periodi ecc. e trasmettono alla Struttura regionale competente le relative risultanze.

Al riguardo, si evidenzia che i dati forniti dagli stessi Ambiti sono stati inseriti in un database standardizzato per la raccolta dei prelievi predisposto dalla Struttura P.F. Caccia a partire dalla trascorsa stagione venatoria 2014/2015; il tesserino predisposto, poi, negli ultimi due anni permette di rilevare tutti gli abbattimenti indicando la specie, la quantità giornalmente prelevata e, al termine della stagione, quella complessiva su una apposita scheda riepilogativa che sta consentendo di monitorare con maggiore precisione i carnieri.

Attraverso l'Osservatorio faunistico regionale si elaboreranno i dati faunistici rilevati dalle Province e dagli AATTCC, verificandone l'entità e gli effetti del prelievo venatorio; ciò costituisce un concreto e positivo riscontro alle sollecitazioni dell'organo scientifico nazionale.

Si rileva poi che le specie che tradizionalmente sono sottoposte a prelievo nel periodo di passo (ottobre-novembre) sono i turdidi con particolare riferimento al merlo e al tordo bottaccio, oltre al colombaccio, presentano un trend positivo di popolazione come riportato nel documento di riepilogo del progetto MITO 2000 "Uccelli comuni in Italia. Gli andamenti di popolazione dal 2000 al 2013" redatto dalla LIPU che si sintetizza:

Colombaccio: incremento forte +12,2 %; stato conservazione favorevole

Merlo: incremento moderato +2,2 %; stato conservazione favorevole

Tordo bottaccio: incremento moderato +4,7; stato conservazione favorevole

Ad ogni buon conto, e come ultima annotazione, si evidenzia che viene riconfermata anche per questa stagione venatoria la limitazione dei carnieri giornalieri e/o stagionali per alcune specie migratrici, particolarmente per beccaccia, allodola, codone, pavoncella e quaglia.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Periodo di addestramento ed allenamento cani

L'impatto dell'addestramento e allenamento dei cani da caccia nel mese di agosto, sulle popolazioni di fauna presenti sul territorio, è da valutare anche in relazione agli effetti positivi che la presenza del cane ha, nell'abituarne la selvaggina a comportamenti di fuga e di difesa, prima dell'apertura della caccia; si rileva che proprio per tale motivo è stato concesso, l'addestramento dei cani, a partire solo dalla seconda metà di agosto.

In relazione a specifiche realtà territoriali, quali dislocazione, numero ed estensione complessiva delle zone di addestramento cani, ed in considerazione dello stato della fauna, è data facoltà alle Amministrazioni provinciali di ridurre il periodo e gli orari fissati. Inoltre la proposta di calendario venatorio stabilisce che l'allenamento dei cani da caccia venga svolto, nel territorio regionale, dietro pagamento della quota di iscrizione in un A.T.C.

Relativamente all'osservazione formulata circa il possibile disturbo arrecabile alle specie impegnate nella stagione riproduttiva, in concomitanza alla possibilità di allenare i cani nei mesi di febbraio e marzo, la Giunta Regionale individuerà le località idonee (es. aste fluviali) e gli orari giornalieri, dopo aver sentito le Amministrazioni provinciali e gli AA.TT.CC; si evidenzia che nelle passate stagioni nessun riscontro confermativo, nel merito dei paventati impatti potenziali, è stato riscontrato dagli AATTCC e dalle Province, Enti in grado, sulla base di specifiche e consolidate competenze tecniche in materia faunistico-venatoria, di riscontrare nel concreto quanto rappresentato dall'ISPRA.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ULTERIORI ASPETTI RILEVANTI AI FINI DELLA PIANIFICAZIONE E REGOLAMENTAZIONE FAUNISTICO-VENATORIA

Da ultimo, per quanto concerne le ultime osservazioni prodotte dall'ISPRA attinenti ad aspetti non destinati ad avere effetti immediati sulla regolamentazione della caccia attraverso lo strumento del calendario venatorio, si rappresenta quanto segue:

Adempimenti legati all'adesione dell'Italia all'AEWA

Si evidenzia che la Giunta Regionale con le DGR n.1471/2008 e n.1036/2009 ha introdotto il divieto dell'uso dei pallini di piombo per la caccia nelle zone umide ricadenti nei siti di Rete Natura 2000.

Per quanto riguarda la raccolta delle informazioni sui carnieri effettuati, si sottolinea inoltre che annualmente gli AATTCC ricavano, con l'esame dei tesserini venatori, i dati relativi agli abbattimenti degli uccelli migratori acquatici.

Come già evidenziato, con l'introduzione del nuovo tesserino di caccia i dati sono suddivisi per specie, con schede riepilogative stagionali dei prelievi per ogni singolo cacciatore, e permettono in tal modo una conoscenza ancor più precisa e dettagliata.

Attraverso l'Osservatorio faunistico regionale si elaboreranno i dati faunistici rilevati dagli AATTCC, verificandone l'entità e gli effetti del prelievo venatorio; ciò costituisce un concreto e positivo riscontro alle sollecitazioni dell'organo scientifico nazionale.

Per quanto concerne infine il controllo del bracconaggio, esso viene assicurato dalla vigilanza venatoria, la quale può avvalersi, com'è noto, non solo degli agenti di vigilanza dipendenti dalle Province, ma anche delle guardie volontarie, dalle guardie ecologiche e zoofile, del Corpo Forestale dello Stato ecc.

Tipologia di munizioni per lo svolgimento dell'attività venatoria

Sull'argomento si rappresenta che già con DGR n. 543 del 12/05/2014 (calendario 2014/2015 per il prelievo degli ungulati in forma selettiva), e al fine di limitare gli effetti negativi causati dall'uso di munizioni contenenti piombo, anche alla luce dell'Ordinanza del Consiglio di Stato del 23/10/2012, consiglia l'utilizzo di munizioni atossiche. Tale raccomandazione viene riconfermata anche per il 2015/2016.

Valutazione d'incidenza della caccia sulla Rete Natura 2000

Si ritiene che la Regione Marche abbia provveduto a dare applicazione ai principi contenuti nelle Direttive 147/2009/CEE e 92/43/CEE. A tale riguardo si sottolinea che la regolamentazione dell'esercizio venatorio nelle aree SIC e ZPS che ricadono nel territorio marchigiano si attiene alle specifiche misure previste dalla DGR n.1471 del 27/10/2008 e la DGR n.1036 del 22/06/2009, nell'ambito delle quali vengono individuate le attività, gli interventi e le opere che possono compromettere la salvaguardia degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora, alla fauna ed ai rispettivi habitat protetti, per quanto riguarda l'indicazione riportata nel parere ISPRA di considerare " l'opportunità di sottoporre a valutazione d'incidenza non sola-

Y
M



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

mente gli strumenti di pianificazione faunistico-venatoria, ma anche i calendari regionali", questa è considerata insussistente dalla sentenza n.772/2014 del TAR della Liguria.

Regolamento di caccia

L'esercizio venatorio deve essere svolto nel rispetto dell'opzione della forma di caccia espressa al 30/11/1993 ai sensi della L 157/92, art. 14, comma 6. L'opzione espressa dall'utente, modificabile entro il 30 giugno di ogni anno, risulterà nell'apposito spazio predisposto sul tesserino di caccia.

Ogni cacciatore, per poter cacciare, deve essere in regola con le norme di iscrizione all'A.T.C. prescelto (di residenza o altro); quello di residenza spetta di diritto e la caccia può essere svolta nei confronti di tutte le specie cacciabili (stanziali e migratrici).

I cacciatori residenti nelle Marche, una volta assolto il pagamento della quota di iscrizione ad un A.T.C., previsto al 30 giugno, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della L.R. 7/95, possono esercitare, a far data dal 2 settembre 2015, la caccia nei confronti di tutte le specie consentite con esclusione del cinghiale, della lepre, del fagiano, della starna, della coturnice, dei cervidi e dei bovidi, in tutti gli Ambiti territoriali della Regione. In ogni A.T.C., comunque, in relazione all'indice di densità venatoria massima determinato dalla Regione, l'esercizio venatorio può essere consentito anche ai cacciatori residenti in altri ambiti sulla base delle priorità fissate dalla L.R. 7/95, art. 15, commi 4 e 6 e, specificatamente per i cacciatori extra-regionali, tenuto conto degli scambi disciplinati dall'art. 16, comma 6, della citata L.R. 7/95.

Il tesserino di caccia è predisposto dalla competente struttura della Giunta regionale per una corretta annotazione, da parte dell'utente, dei tempi, dei luoghi e delle specie animali abbattute secondo quanto previsto dal presente calendario e regolamento di caccia. Per i cittadini della Repubblica di S. Marino, così come stabilito dal comma 7 dell'art.29 della L.R. 7/95, la Giunta regionale provvede a trasmettere all'organo competente in materia di caccia della Repubblica stessa di un quantitativo di tesserini della Regione corrispondenti al numero di cacciatori che hanno chiesto di esercitare l'attività venatoria in ambito regionale.

La Regione ai sensi del comma 6 dell'art.16 della L.R. 7/95, attiva scambi interregionali al fine di regolamentare la mobilità venatoria tra cacciatori e, a tal fine entro il 15 luglio di ciascun anno determina il numero massimo di cacciatori non residenti ammissibili nelle Marche.

Per la caccia nei territori delle Aziende faunistico-venatorie ed Aziende agri-turistico-venatorie si richiamano le disposizioni dei R.R. 9 ottobre 1995, n. 41 e s.m.i e R.R. 23 marzo 2012, n.3.

I divieti e le limitazioni sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni (Legge regionale n. 7/95; Legge n. 157/92; Legge 353/2000).

In relazione a quanto tutto sopra esposto, il calendario venatorio è ritenuto conforme alle prescrizioni dell'art. 18 della L. 157/92 e s.m e dell'art. 30 della L.R. 7/95.

Tutto ciò premesso si propone di approvare il descritto calendario venatorio, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, al fine di garantire continuità di funzione in relazione alle scadenze previste dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Urbano Meconi)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

PARERE DEL DIRIGENTE DI POSIZIONE DI FUNZIONE CACCIA

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione.

Si attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva, né può derivare alcun impegno di spesa a carico della regione.

IL DIRIGENTE

(Uriano Meconi)

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SPORT

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

(Paolo Mannucci)

La presente deliberazione si compone di n. 41 pagine, di cui n. 11 pagine di allegato quale parte integrante e sostanziale.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA REGIONALE

(Elisa Moroni)

7
A



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO

La stagione venatoria ha inizio il 2 settembre 2015 e termina il 10 febbraio 2016.

Le specie di selvaggina cacciabili sono le seguenti:

- a) tortora (*Streptopelia turtur*): dal 2 settembre al 29 ottobre;
 - b) merlo: dal 20 settembre al 31 dicembre;
 - c) quaglia:
 - dal 12 settembre al 28 dicembre;
 - d) alzavola, germano reale, marzaiola: dal 2 settembre al 24 gennaio 2016;
 - e) ghiandaia, gazza, cornacchia grigia, colombaccio:
 - dal 2 settembre al 13 settembre ;
 - dal 1 ottobre al 31 gennaio 2016 ;
 - dal 1 febbraio al 10 febbraio 2016 ;
 - f) lepre, coniglio selvatico, starna e fagiano : dal 20 settembre al 6 dicembre;
 - g) allodola: dal 1 ottobre al 31 dicembre;
 - h) volpe, tordo bottaccio, cesena, tordo sassello, folaga, canapiglia, fischione, codone, mestolone, moriglione, moretta, pavoncella, beccaccino, gallinella d'acqua, porciglione, frullino, combattente:
 - dal 20 settembre al 31 gennaio 2016;
 - i) cinghiale: nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica
 - Provincia di Pesaro Urbino: dal 1 novembre al 31 gennaio 2016
 - Provincia di Ancona: dal 1 novembre al 31 gennaio 2016
 - Provincia di Macerata: dal 18 ottobre al 17 gennaio 2016
 - Provincia di Fermo: dal 18 ottobre al 17 gennaio 2016
 - Provincia di Ascoli Piceno: dal 18 ottobre al 17 gennaio 2016
 - l) coturnice: dal 3 ottobre al 22 novembre;
 - m) beccaccia: dal 4 ottobre al 31 dicembre;
- dal 2 gennaio al 20 gennaio 2016, con eventuale sospensione, in questo mese, del prelievo al verificarsi delle seguenti condizioni:
- 1) mantenimento delle temperature medie al disotto dello zero termico oltre 4 giorni consecutivi;
 - 2) presenza continuativa di copertura nevosa al di sopra dei m. 300 s.l.m. per più di tre giorni;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

3) presenza uniforme di terreni innevati sul livello del mare oltre le 48 ore.

I periodi e i giorni consentiti per il prelievo venatorio sono:

- settembre: mercoledì 2 - sabato 5 – domenica 6 – sabato 12 - domenica 13 – domenica 20
mercoledì 23 - sabato 26 – domenica 27- mercoledì 30;
- dal 1 ottobre al 31 gennaio 2016: tre giorni a scelta del cacciatore, esclusi martedì e venerdì,
- dal 1 ottobre al 30 novembre: la caccia da appostamento alla selvaggina migratoria è consentita per altri due giorni a settimana con esclusione comunque del martedì e del venerdì, con l'obbligo da parte del cacciatore di raggiungere il sito di caccia con l'arma scarica e in custodia.

Il prelievo delle specie lepore, fagiano, starna, coturnice, cinghiale e coniglio selvatico è consentito nelle sole giornate di mercoledì, sabato e domenica.

Nei giorni 2 – 5 – 6 – settembre, è consentito il prelievo, senza l'ausilio del cane, delle seguenti specie, nelle modalità e negli orari di seguito indicati:

tortora, colombaccio, cornacchia grigia, ghiandaia, gazza, alzavola, germano reale, marzaiola:
dalla ore 5.30 alle ore 11,30 e dalle ore 17,00 alle ore 19.30.

Nei giorni 12 e 13 settembre, è consentito il prelievo, senza l'ausilio del cane, delle seguenti specie, nelle modalità e negli orari di seguito indicati:

tortora, colombaccio, cornacchia grigia, ghiandaia, gazza, alzavola, germano reale, marzaiola:
dalla ore 5.30 alle ore 12,00 .

L'esercizio dell'attività venatoria è consentito da appostamento con l'obbligo da parte del cacciatore di raggiungere il sito di caccia con l'arma scarica ed in custodia. Nelle suddette giornate gli appostamenti temporanei, oltre al sostare dietro a riparo naturale, possono essere realizzati solo con materiale artificiale. E' vietato segnare in qualsiasi modo e con qualunque mezzo il luogo in cui si allestirà l'appostamento temporaneo.

L'occupazione del sito e l'installazione degli appostamenti temporanei non possono essere effettuati prima di 12 ore dall'orario di caccia.

L'occupazione dell'appostamento eventualmente realizzato o segnalato nelle 12 ore antecedenti l'apertura della caccia, dovrà essere occupato entro la mezzora successiva all'orario di inizio dell'attività venatoria. (Tale prescrizione non si applica nelle Aziende faunistico venatorie e nelle Aziende agri-turistiche venatorie).

I giorni 12 e 13 settembre la caccia alla quaglia è consentita dalle ore 5,30 alle ore 12,00 anche con l'ausilio del cane esclusivamente nelle stoppie, nei terreni ritirati dalle produzioni agricole, sui prati naturali ed artificiali, su coltivazioni di barbabietole e medicaie non da seme a condizione che non si arrechino danni alle colture.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Per queste due giornate, Il cacciatore che esercita il prelievo venatorio della quaglia deve indossare obbligatoriamente un capo di abbigliamento (giubbotto o pettorina o copricapo) ad alta visibilità.

Nei giorni 3 - 6 - 7 - 10 febbraio 2016 è consentito il prelievo delle seguenti specie, senza l'ausilio del cane, nelle modalità e nell'orario di seguito indicati con la specificazione che nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e nei Siti d'Importanza Comunitaria (SIC) il prelievo è consentito soltanto nelle giornate di sabato e domenica:

cornacchia grigia, gazza , ghiandaia e colombaccio dalle ore 8.00 alle ore 17,45. L'esercizio dell'attività venatoria è consentito da appostamento con l'obbligo da parte del cacciatore di raggiungere il sito di caccia con l'arma scarica ed in custodia. Nelle suddette giornate gli appostamenti temporanei, oltre al sostare dietro a riparo naturale, possono essere realizzati solo con materiale artificiale.

La Giunta regionale potrà vietare la caccia alla starna, alla coturnice su proposta delle Province interessate, sentiti i Comitati di gestione degli AA.TT.CC.

La Giunta regionale potrà vietare la caccia al Combattente su proposta delle Amministrazioni provinciali sentiti i Comitati di gestione degli AA.TT.CC.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Regolamento di caccia

L'esercizio venatorio ha inizio e termine secondo gli orari di seguito indicati:

settembre:	dal 01 al 15 - ore 5.30 / 19.30 dal 16 al 30 - ore 6.00 / 19.15
ottobre:	dal 01 al 24 - ore 6.00 / 19.00 termine orario legale dal 25 al 31 ottobre 5.30 / 17,15
novembre:	dal 01 al 15 - ore 5.30 / 17.15 dal 16 al 30 - ore 5.50 / 17.00
dicembre:	dal 01 al 15 - ore 6.00 / 16.40 dal 16 al 31 - ore 6.00 / 16.45
gennaio:	dal 01 al 15 - ore 6.00 / 17.15 dal 16 al 31 - ore 5.50 / 17.45

Fa eccezione: La caccia alla beccaccia inizia un'ora dopo rispetto agli orari di cui sopra.

Per ogni giornata di caccia è consentito a ciascun titolare di licenza abbattere i seguenti capi di selvaggina:

a) selvaggina stanziale:

- 1) lepre e coturnice - n. 1 capo, con un numero di capi complessivi annui pari a 8 per la lepre e 5 per la coturnice; per la specie lepre tale limite non si applica nelle Aziende Faunistiche Venatorie;
- 2) fagiano, starna e coniglio selvatico - n. 2 capi non cumulabili con lepre e coturnice;
- 3) cinghiale - n. 5 capi;

le specie elencate ai punti 1 e 2 sono abbattibili nel numero massimo di due capi di cui una sola lepre e una sola coturnice;

b) selvaggina migratoria

- 1) quaglie e tortore - n. 10 capi complessivi;
- 2) tordi, merli e cesene - n. 15 capi complessivi;
- 3) trampolieri e palmipedi - n. 8 capi complessivi;
- 4) colombacci - n. 6 capi;
- 5) beccacce - n. 3 capi giornalieri (nei mesi di ottobre, novembre e dicembre) - n. 2 capi giornalieri (dal 2 al 20 gennaio).

60



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Il numero massimo di capi abbattibili appartenenti alle specie di cui alle lett. a) e b) non può superare complessivamente i 20 capi. Per le altre specie non elencate, il numero massimo consentito è complessivamente di 15 capi.

Per la specie allodola il carniere giornaliero è di 10 capi/cacciatore con un massimo stagionale di 50 capi/cacciatore.

Per la specie quaglia il carniere giornaliero è di 10 capi/cacciatore con un massimo stagionale di 50 capi/cacciatore.

Per la specie codone il carniere giornaliero è di n. 5 capi/cacciatore con un massimo stagionale di n. 25 capi/cacciatore.

Per la specie pavoncella il carniere giornaliero è di n. 5 capi/cacciatore con un massimo stagionale di n. 25 capi/cacciatore.

Caccia al cinghiale

Ai sensi della L.R. 7/95 e del Regolamento Reg.le n.3/2012 il prelievo della specie è consentito nelle seguenti forme: braccata, girata, individuale, occasionale e selezione.

Prelievo del cinghiale nella forma della braccata e della girata

Oltre a quanto stabilito nel R.R. n.3/2012, il cacciatore è tenuto a contrassegnare sul tesserino venatorio la giornata di caccia e i capi abbattuti.

Prelievo del cinghiale in forma individuale

Il prelievo venatorio in forma individuale è consentito nelle aree non vocate alla presenza della specie (territori ricadenti in zona C, art. 7, comma 1 bis R.R. 3/2012) nelle giornate settimanali previste dal calendario venatorio per la caccia in battuta.

Oltre a quanto stabilito nel R.R. n.3/2012, il cacciatore è tenuto a contrassegnare sul tesserino venatorio la giornata di caccia e i capi abbattuti.

Il prelievo può essere esercitato solo con fucile ad anima liscia. E' fatto comunque divieto, a coloro che esercitano la caccia al cinghiale, di utilizzare e detenere durante l'attività di prelievo munizioni spezzate.

Il cacciatore che esercita il prelievo venatorio in forma individuale deve indossare un capo di abbigliamento di colore arancione ad alta visibilità.

Prelievo del cinghiale in forma occasionale

Il prelievo in forma occasionale, senza l'ausilio del cane da seguita, è consentito nelle aree non vocate alla presenza della specie (territori ricadenti in zona C, art. 7, comma 1 bis R.R. 3/2012) nelle giornate settimanali previste dal calendario venatorio per la caccia in battuta.

Il cacciatore è tenuto a contrassegnare sul tesserino venatorio i capi abbattuti.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Caccia di selezione

I periodi consentiti per il prelievo in forma selettiva sono quelle stabiliti dall'apposito atto approvato dalla Giunta regionale.

Zone di protezione Speciale (Z.P.S.) e Siti d'Importanza Comunitaria (S.I.C.)

Nelle Zone di Protezione Speciale e nei Siti d'Importanza Comunitaria valgono le seguenti prescrizioni.

- a) E' vietato l'esercizio dell'attività venatoria nel mese di gennaio, con l'eccezione della caccia da appostamento fisso e temporaneo e in forma vagante nelle giornate di sabato e domenica, nonché con l'eccezione della caccia agli ungulati.
- b) Non è consentita la preapertura dell'attività venatoria, con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati.
- c) E' vietato l'esercizio dell'attività venatoria in deroga ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, lett. c) della direttiva 79/409CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979.
- d) E' vietato l'utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi naturali ed artificiali, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune di acqua dolce, salata, salmastra, corsi naturali, classificati di classe I dall'articolo 29 della NTA del PPAR, e corsi d'acqua artificiali, nonché nel raggio di 150 m dalle rive più esterne a partire dalla stagione venatoria 2008/2009.
- e) E' vietata la pratica dello sparo al nido nello svolgimento dell'attività di controllo demografico delle popolazioni di corvidi. Il controllo demografico delle popolazioni di corvidi è comunque vietato nelle aree di presenza del lanario (*Falco biarmicus*).
- f) E' vietato l'abbattimento di esemplari appartenenti alle specie Combattente (*Philomachus pugnax*) e Moretta (*Aythya fuligula*).
- g) E' vietato lo svolgimento dell'attività di addestramento di cani da caccia prima dell'1° settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria. Sono fatte salve le zone di cui all'art. 10, comma 8, lett. e) della legge 157/92 sottoposte a procedura di valutazione positiva ai sensi dell'art. 5, del DPR. 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni.
- h) E' vietata la costituzione di nuove zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare cinofile, nonché l'ampliamento di quelle esistenti; fatte salve quelle sottoposte a valutazione positiva ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni; quelle già esistenti potranno essere rinnovate nell'ambito delle previsioni del Piano faunistico venatorio provinciale e del relativo regolamento, previa valutazione d'incidenza.
- i) Sono vietati la distruzione o il danneggiamento intenzionale di nidi e ricoveri di uccelli; è vietato, altresì, disturbare deliberatamente le specie di uccelli durante il periodo di riproduzione e dipendenza.

Y

U



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

j) Nella caccia al cinghiale in braccata, se compatibile con gli eventuali Piani di azione che interessino il territorio regionale (es. Piano di azione per la tutela dell'Orso marsicano), valgono le seguenti disposizioni:

- 1) La muta è costituita da un numero di cani non superiore a dodici;
- 2) Dalla stagione venatoria 2009-2010 la localizzazione preventiva della zona di rimessa del cinghiale sarà effettuata con un cane specializzato con funzioni di limiere;
- 3) Durante l'esecuzione della braccata lo scioglimento della muta avviene solo in accertata presenza del cinghiale nella lestra.

Ulteriori Prescrizione nelle ZPS

a) E' vietata l'immissione in ambiente naturale di specie animale alloctone o, seppure autoctone non appartenenti a popolazioni locali. Sono fatti salvi:

- gli interventi a recuperi e ripristini ambientali in campo faunistica attraverso: la reintroduzione di specie o popolazioni autoctone estinte localmente; i ripopolamenti di specie autoctone in imminente rischio estinzione; le introduzioni di specie in pericolo di estinzione sulla base di Piani di Azione azionali o di altri piani di tutela. In particolare, per quanto riguarda le specie dell'allegato D del DPR n.357/97 e le specie dell'allegato 1 della Direttiva 79/409, detti interventi dovranno essere attuati secondo i disposti dell'art.12 del medesimo DPR 357/97;

- le attività zootecniche.

b) Le immissioni faunistiche a scopo venatorio, comprese quelle finalizzate all'addestramento cani, sono consentite solo con soggetti appartenenti a specie e popolazioni autoctone provenienti da allevamenti nazionali, da zone di ripopolamento e cattura, da centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, insistenti sul medesimo territorio, previa valutazione di incidenza.

c) Le immissioni faunistiche a scopo alieutico sono consentite, tranne che in stagni, fontanili e corsi d'acqua temporanei solo con soggetti appartenenti a specie e popolazioni autoctone provenienti da incubatoi di valle presenti sul territorio regionale, previa valutazione di incidenza.

d) Le immissioni faunistiche previste nelle precedenti lettere b) e c) potranno essere effettuate qualora i rispettivi strumenti di pianificazione (Piano faunistico venatorio provinciale e Carta ittica) siano sottoposti con esito positivo a valutazione di incidenza.

e) La circolazione motorizzata fuori strada, lungo i sentieri destinati alla circolazione dei pedoni, le piste forestali e le altre strade non di uso pubblico è consentita solo ai mezzi agricoli e forestali, ai mezzi di soccorso, di controllo e di sorveglianza, compreso il monitoraggio di rete Natura 2000, di manutenzione delle infrastrutture, inoltre ai mezzi necessari all'accesso al fondo e all'azienda da parte degli aventi diritto, in qualità di proprietari, lavoratori e gestori e ai fini dell'accesso agli appostamenti fissi di caccia, definiti dall' art. 31 della L.R. 7/95, da parte delle persone autorizzate alla loro utilizzazione e gestione esclusivamente durante la stagione venatoria.

Per quanto sopra non disposto valgono le disposizioni del vigente calendario venatorio.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Forma di caccia prescelta (Opzione)

L'esercizio venatorio deve essere svolto nel rispetto dell'opzione della forma di caccia espressa al 30/11/1993 (vagante in zona Alpi, da appostamento fisso, altre forme consentite dalla legge) o successivamente, in relazione alla data di conseguimento di nuova abilitazione all'esercizio venatorio. L'eventuale variazione dell'opzione per la forma di caccia prescelta deve essere comunicata alla Provincia di residenza entro il 30 giugno di ogni anno.

Ambito Territoriale di Caccia (A.T.C.)

Ai residenti negli AA.TT.CC. in regola con l'iscrizione, spetta di diritto l'esercizio venatorio alla lepre, al fagiano, alla starna, alla coturnice, agli ungulati e, ovviamente, alle specie migratrici.

In relazione all'indice di densità venatoria massima, determinato dalla Regione per ciascun A.T.C., l'esercizio venatorio alle specie sopracitate può essere svolto previo pagamento della quota stabilita dall'ATC dai cacciatori residenti in altri Ambiti, o che abbiano scelto altri Ambiti, nel rispetto delle priorità fissate dalla L.R. 7/95, art. 15, comma 4.

Ai fini dell'esercizio venatorio a tutte le specie consentite, escluse lepre, fagiano, starna, coturnice e cinghiale, ogni cacciatore residente nella regione Marche ha diritto di accesso gratuito, ai sensi dell'art. 15, comma 7, della L.R. 7/95, in tutti gli AA.TT.CC. istituiti nella Regione una volta assolto il pagamento della quota di iscrizione, almeno ad un A.T.C.

Tesserino di caccia

Al fine di consentire un ordinato e disciplinato svolgimento dell'attività venatoria, i titolari di licenza per l'esercizio della caccia devono essere in possesso di apposito tesserino predisposto ai sensi dell'art. 29 della legge regionale sulla caccia.

Il tesserino, valido su tutto il territorio nazionale, è rilasciato gratuitamente dalla Regione, tramite l'Amministrazione comunale nel cui territorio il richiedente ha la residenza. Il Comitato di gestione di ogni A.T.C. provvede a compilare la parte anagrafica del cacciatore e a consegnare, ad ogni Comune ricadente nel territorio di propria competenza, i tesserini di caccia per coloro che sono in regola con le norme di iscrizione.

Anche per la stagione venatoria 2015/2016, l'ATC PS 1 è autorizzato ad inserire e stampare sul tesserino di caccia un codice a barre identificativo del cacciatore.

Per ogni giornata di caccia l'intestatario del tesserino deve barrare sullo stesso con una crocetta (X), in modo indelebile e negli spazi all'uopo destinati, le seguenti informazioni sul foglio relativo al giorno di caccia : il giorno; il mese; l'A.T.C. prescelto; se caccia in Azienda faunistico-venatoria; se caccia in Azienda agri-turistica venatoria; se caccia fuori Regione e la forma di caccia ; se utilizza le due giornate aggiuntive da appostamento (1 ottobre-30 novembre); se caccia il cinghiale .

Il cacciatore è obbligato, appena abbattuto un capo di selvaggina delle seguenti specie: fagiano, lepre, starna, coturnice, coniglio selvatico, cinghiale e beccaccia ad indicare nell'apposito riquadro riferito alla specie una crocetta (X).

V
A



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Per la lepre, il fagiano e la starna deve essere indicato anche il relativo sesso.

Qualora i capi di fauna stanziale, con esclusione della volpe e del cinghiale, e della specie beccaccia vengano depositati in macchina o a casa, si deve apporre un cerchio intorno alla rispettiva crocetta.

Per tutte le altre specie, al termine della giornata di caccia, il cacciatore deve contrassegnare con una crocetta (X) ogni capo abbattuto nei riquadri riportati a fianco di ciascuna specie.

I cacciatori non residenti nella Regione Marche, per praticare l'esercizio venatorio, devono essere in possesso del tesserino rilasciato dalla Regione di residenza ed essere in regola con le norme di iscrizione all'A.T.C. prescelto nella Regione Marche. Gli stessi, possono prelevare le specie di selvaggina, se consentite anche nella regione di provenienza, nei periodi stabiliti dai rispettivi calendari.

La Giunta regionale determina il numero massimo dei cacciatori non residenti ammissibili nelle Marche, regolamentandone l'accesso. I dati risultanti sono comunicati ad ogni singolo A.T.C.

Ai fini del rilascio del tesserino di cui ai punti precedenti ai cittadini della Repubblica di San Marino, la Giunta regionale provvede a trasmettere all'Organo della Repubblica stessa un numero di tesserini pari a quello dei richiedenti.

I cacciatori debbono riconsegnare, anche a mezzo posta o tramite le Associazioni venatorie, all'ATC il tesserino di caccia entro il 11.03.2016.

Allenamento ed uso dei cani

L'allenamento dei cani da caccia è consentito nel territorio regionale, dietro pagamento della quota di iscrizione ad un A.T.C. della Regione Marche, a far data dal 16 al 31 agosto, tutti giorni con esclusione del martedì e venerdì dalle ore 6.00 alle ore 20,00 e.

nel mese di settembre nelle giornate del 7 - 9 - 10 - 16 - 17 , dalle ore 6.00 alle ore 19,00. L'allenamento è consentito sulle stoppie, su calanchi e sui terreni incolti, nei boschi, lungo i corsi d'acqua, sui prati naturali ed anche su quelli artificiali, su coltivazioni di barbabietole a condizione che non si arrechi danno alle colture. E' comunque vietato a meno di m. 200 dal confine delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie. Per l'allenamento e per l'esercizio venatorio ogni cacciatore può utilizzare contemporaneamente non più di due cani o non più di sei cani segugio; ogni squadra composta da due o tre cacciatori non può comunque utilizzare contemporaneamente più di sei cani di qualsiasi categoria, compresi i meticci. Le Amministrazioni provinciali, tenuto conto della dislocazione, del numero, della superficie complessiva e dei relativi periodi di funzionamento delle zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare e le prove cinofile istituite a norma dell'art. 33 della legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 e regolamentata dalla DGR n.242 del 25/02/2013, possono ridurre il periodo e l'orario di allenamento dei cani fissati dal presente calendario venatorio. Dopo la chiusura della stagione venatoria è consentito l'allenamento dei cani da caccia nei mesi di febbraio e marzo nei soli giorni di mercoledì, sabato e domenica. La Giunta Regionale sentite le Amministrazioni provinciali e gli AA.TT.CC. individua le località idonee allo scopo e gli orari giornalieri.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Aree di rispetto

Le aree di rispetto funzionali all'incremento della fauna stanziale previste dall'art.10 bis della L.R. 7/95 e regolamentate dalla DGR n.1308 del 3/10/2011 sono delimitate e segnalate da apposite tabelle con colore di fondo giallo e scritta nera, riportante la dicitura "AREA DI RISPETTO - CACCIA REGOLAMENTATA - L.R. 7/95 ART. 10 BIS".

Nelle suddette aree gli ATC possono autorizzare l'esercizio venatorio agli aventi diritto, nei confronti delle altre specie non oggetto di tutela solo nelle forme: da appostamento, ai cervidi in selezione e al cinghiale.

Pertanto, ogni cacciatore è tenuto ad assumere presso l'ATC dove territorialmente insiste l'Area di rispetto, le necessarie informazioni per l'eventuale esercizio venatorio.

Aziende Faunistico-Venatorie ed Aziende Agri-Turistico-Venatorie

Le aziende faunistico-venatorie, fermo restando quanto disposto dal vigente regolamento, sono assoggettate alle limitazioni di tempo e di capi stabilite dal presente calendario.

Nel territorio delle aziende agri-turistico-venatorie l'immissione e la caccia di fauna selvatica di allevamento è consentita per tutta la stagione venatoria, fermo restando il divieto di sparo nei giorni di martedì e venerdì.

Il prelievo venatorio delle specie migratorie è consentito solamente ai proprietari e conduttori di fondi compresi nell'azienda stessa, ai sensi dell'art.17 del R.R. 41/95 e s.m.i., ed è assoggettato alle prescrizioni di tempo e di capi stabiliti dal presente calendario venatorio.

Divieti e limitazioni

Tra i casi espressamente previsti da leggi e regolamenti vigenti si evidenziano i seguenti divieti e limitazioni:

- abbattere, catturare o detenere esemplari di qualsiasi specie di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna selvatica non compresi tra le specie cacciabili, fatta eccezione per topi propriamente detti, arvicole, talpe e ratti;
- vendere, detenere per vendere, acquistare uccelli vivi o morti nonché loro parti o prodotti derivabili facilmente riconoscibili appartenenti alla fauna selvatica fatta eccezione per germano reale, pernice rossa, pernice di Sardegna, starna, fagiano, colombaccio;
- l'uso di bocconi avvelenati;
- cacciare quando il territorio è coperto in tutto o per la maggior parte di neve. E' comunque consentita la caccia a palmipedi e trampolieri, ad esclusione della beccaccia, negli specchi d'acqua artificiali, laghi, stagni e acquitrini, purché non siano in tutto o nella maggior parte coperti da ghiaccio entro un massimo di metri 50 dalle relative rive o argini;
- cacciare negli stagni, nelle paludi e negli specchi d'acqua artificiali in tutto o nella maggior parte coperti da ghiaccio o su terreni allagati da piene di fiume;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- cacciare in forma vagante su terreni con le seguenti colture in atto: coltivazioni erbacee da seme o frutto; frutteti specializzati; vigneti e oliveti specializzati fino alla data del raccolto; coltivazioni di soia, di riso, nonché di mais per la produzione di seme o frutto fino alla data del raccolto; vivai, terreni in imboscamento fino a cinque anni; coltivazioni orticole e floreali di pieno campo;
- cacciare nei soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco (Art. 10, comma 1, L. 353/2000);
- non è consentita la caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino;
- non è consentita la posta alla beccaccia

Ai fini di conservazione della fauna stanziale, nonché per evitare massicce concentrazioni di cacciatori con conseguenti possibili danni alle colture agricole, ai cacciatori non residenti nella Regione Marche - fermo restando quanto sarà stabilito dai nuovi accordi da sottoscrivere tra le Regioni Abruzzo, Lazio, Umbria ed Emilia Romagna – il prelievo venatorio è consentito esclusivamente nei periodi che risultano comuni ai rispettivi calendari venatori, a decorrere dal 20 settembre 2015.

Tale disposizione non si applica per i cacciatori residenti fuori regione che praticano la caccia al cinghiale nella forma della braccata o della girata e che risultano regolarmente iscritti in una squadra marchigiana.

Il funzionamento degli appostamenti fissi ai colombacci e la relativa tabellazione sono limitati al periodo 1° ottobre - 15 novembre 2015.

Sanzioni

Il contravventore alle disposizioni contenute nel presente calendario venatorio è soggetto alle sanzioni previste dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 e dalla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7.